

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 38-8649

Legge regionale 21/1999. Disposizioni in materia di "ricondizionamento pozzi consortili" e di "ricondizionamento pozzi aziendali". Modifiche alla DGR n. 42-4516 del 29/12/2016 ed alla D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017. Onere di euro 1.500.000,00 per bandi 2019.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che

con la D.G.R. n. 40-3620 del 11/07/2016 sono state approvate le disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e la proposta al Consiglio Regionale di modificazioni del Piano regionale di tutela delle acque del 2007;

con la deliberazione n. 163 – 30468 del 20/09/2016 il Consiglio regionale ha approvato la modifica all'articolo 37 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), prorogando, tra l'altro, la scadenza per l'adeguamento strutturale dei pozzi che miscelano le falde superficiali con quelle profonde, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021;

l'articolo 37 del PTA 2007 "*Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee*" stabilisce che, con lo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde, devono essere ricondizionati;

con la D.D. n. 427 del 07/11/2016 del Responsabile del Settore Tutela della acque della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio sono stati individuati i criteri ambientali e le aree ad elevata priorità di finanziamento per il ricondizionamento dei pozzi irrigui;

con la D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 veniva, tra l'altro, disciplinato il procedimento, denominato "Approvazione del bando di concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture irrigue", il cui termine finale è stato fissato in 180 giorni dalla data di approvazione della deliberazione stessa.

Dato atto che non è stato possibile dare attuazione alla suddetta D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016, in quanto:

nell'addivenire ad una definizione delle modalità e degli indirizzi operativi necessari per la predisposizione del relativo bando è stato necessario sviluppare azioni di coordinamento tra la Direzione Ambiente, la Direzione Agricoltura e le Province competenti in materia di risorse idriche; nel corso di tali attività è emersa la necessità di dirimere non pochi aspetti legati al rilascio delle autorizzazioni per la concessione d'acqua e alla definizione del processo di governance attinente all'assoggettabilità degli interventi di ricondizionamento dei pozzi di cui alla legge regionale 40/1998.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, a parziale modifica della DGR n. 42-4516 del 29/12/2016, l'avvio del procedimento ivi contemplato, relativo all'attivazione di bandi di finanziamento per il ricondizionamento o la sostituzione di pozzi irrigui consortili ai sensi dell'articolo 52, lettera a), della legge regionale 21/1999, decorra dalla data di approvazione della presente deliberazione.

Premesso, inoltre, che:

con la succitata D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 sono stati definiti, altresì, i criteri per l'attivazione di bandi di finanziamento per il ricondizionamento o la sostituzione di pozzi irrigui consortili ai sensi dell'art. 52 lettera a), della L.R. 9 agosto 1999, n. 21;

al bando di cui alla suddetta D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016, si provvede a dare copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999 di cui alla DD.DD n. 1320 del 30/12/2016 e D.D. 877 del 03/08/2018 ammontanti ad euro 1.034.746,00, giacenti presso Arpea;

con la D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017 *“Definizione dei criteri per l’attivazione di bandi di finanziamento per la sostituzione con aggregazione di pozzi irrigui ai sensi della D.G.R. n. 40-3620 del 11/07/2016 e della D.C.R. n. 163-30468 del 23/09/2016”*, si è stabilito, tra l’altro, di utilizzare le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi, ai sensi dell’art. 52 della Legge regione n. 21/1999, finalizzati alla realizzazione di nuovi pozzi consortili in sostituzione di pozzi aziendali da ricondizionare, ammontanti ad euro 2.256.678,19, giacenti presso Arpea; ai suddetti bandi si è provveduto a dare copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell’art. 52 della L.R. 21/1999, ammontanti ad euro 3.291.424,19, giacenti presso Arpea, di cui alle DD.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 e n. 19-4609 del 30/01/2017 e D.D. n. 877 del 03/08/2018.

Dato atto che i bandi, di cui alla D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 sul “ricondizionamento pozzi consortili” e quelli di cui alla D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017 sul “ricondizionamento pozzi aziendali” perseguono il medesimo obiettivo di tutela degli acquiferi profondi.

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di consentire il pieno perseguimento del suddetto obiettivo, prevedere che per la copertura dei sopraccitati bandi si provveda attraverso l’uso coordinato delle relative risorse finanziarie, facendole confluire in un’unica dotazione finanziaria complessiva, pari ad euro 3.291.424,19.

Premesso, altresì, che la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 *“Norme in materia di Bonifica e Irrigazione”* e s.m.i. sancisce che:

all’articolo 1, comma 1, la Regione riconosce nell’attività di bonifica e d’irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d’irrigazione e nei consorzi di bonifica e irrigazione l’organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d’irrigazione;

all’articolo 44, a tal proposito, sono istituiti dei comprensori d’irrigazione delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell’esigenza di istituire gli ambiti territoriali di cui all’articolo 4, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;

all’articolo 45, comma 3, ai consorzi d’irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell’articolo 44 della medesima legge regionale, è riconosciuta la natura giuridica di consorzi privati di interesse pubblico;

all’articolo 53, per la coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più consorzi, possono costituirsi consorzi di secondo grado tra consorzi di bonifica, consorzi di irrigazione e consorzi di bonifica e irrigazione. Alla costituzione dei consorzi di secondo grado possono altresì partecipare anche enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione di opere di bonifica e di servizi di interesse comune;

sempre più spesso le fonti di finanziamento nazionali ed europee puntano a finanziare progetti cantierabili o ad uno stato di progettazione avanzato; a tal proposito si richiama il bando relativo all’operazione 4.3.1. del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 “Investimenti in infrastrutture irrigue” gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) di cui al Decreto n. 31990 del 30/12/2016, e l’articolo 1, comma 523, della legge n. 205/2017 che prevede che sia adottato il Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multi obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

i cambiamenti climatici in atto determinano sovente eventi parossistici di carenza o di eccesso d'acqua con la conseguenza che gli oneri di gestione delle infrastrutture irrigue a carico degli Enti irrigui diventano sempre più consistenti;

l'ultimo programma di intervento di miglioramento infrastrutturale nei comprensori irrigui è stato attivato nel 2007 con D.C.R. n. 154-47814 del 11/12/2007 "Programma triennale 2007 – 2009, ai sensi della L.R. 21/1999;

la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"), all'articolo 1, comma q, si pone, tra l'altro, l'obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo.

ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019 nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la L.R. 21/1999;

i comprensori irrigui, ai sensi dell'articolo 4 e 44 della LR 21/1999, corrispondono ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive pertanto i gestori di tali comprensori risultano essere gli Enti più adeguati a definire le priorità d'intervento nell'ambito del territorio di rispettiva competenza;

con la deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2016, n. 25-4316 "Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102" in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi del suddetto articolo 44, è stato, tra l'altro, previsto che le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi del suddetto articolo 44.

Richiamato che:

l'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

con la comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all' art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, ai paragrafi 199 e 228, si dà indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture ed, in particolare:

Paragrafo 203: "il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis",

Paragrafo 205: "se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche",

Paragrafo 211: "Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme".

Dato atto, pertanto, che, in virtù dei suddetti richiami normativi, le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui alla relativa normativa europea.

Richiamato inoltre che la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) prevede all'art.110:

- al comma 2 lettera m) che siano abrogate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della l.r.21/1999 dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2020;

- al comma 11 che siano abrogate le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della l.r.21/1999 dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72.

Ritenuto di:

approvare, ai sensi dell'art 52 della L.R. 21/1999, i criteri per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, di cui all'Allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e di rendicontazione;

destinare euro 1.500.000,00 per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i., per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, di cui al suddetto Allegato A;

di stabilire che in caso di risorse finanziarie ulteriori o comunque rese disponibili nella gestione dei bandi ai sensi della L.R. 21/1999, queste verranno ripartite nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A.

Dato atto che l'onere di euro 1.500.000,00 trova copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999, di cui alla D.G.R. n. 44-10683 del 13/10/2003, giacenti presso ARPEA.

Vista la Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, che istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (determinazione n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte, in quanto trova copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999, di cui alla D.G.R. n. 44-10683 del 13/10/2003, D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016, D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017 e D.D. n. 877 del 03/08/2018, giacenti presso ARPEA.

Visti i commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14/10/2014.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di stabilire che, a parziale modifica della DGR n. 42-4516 del 29/12/2016, l'avvio del procedimento ivi contemplato, relativo all'attivazione di bandi di finanziamento per il ricondizionamento o la sostituzione di pozzi irrigui consortili ai sensi dell'articolo 52, lettera a), della legge regionale 21/1999, decorra dalla data di approvazione della presente deliberazione;
2. di stabilire che per la copertura dei bandi, di cui alla D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016, sul "ricondizionamento pozzi consortili" e di quelli di cui alla D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017, sul "ricondizionamento pozzi aziendali", si provvede attraverso l'uso coordinato delle relative risorse finanziarie, facendole confluire in un'unica dotazione finanziaria complessiva, pari ad euro 3.291.424,19;
3. di dare atto che ai suddetti bandi si provvede a dare copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999, ammontanti ad euro 3.291.424,19, di cui alle DD.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016 e n. 19-4609 del 30/01/2017 e D.D. n. 877 del 03/08/2018, giacenti presso Arpea;
4. di approvare, ai sensi dell'art 52 della L.R. 21/1999, i criteri per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i. per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, di cui all'Allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, stabilendo di destinare euro 1.500.000,00;
5. di dare atto che all'onere di euro 1.500.000,00 per l'attivazione del bando di concessione dei contributi in favore dei Consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'articolo 44 della L.r. 21/1999 e s.m.i., per la realizzazione di opere inerenti la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, di cui all'Allegato A, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, si provvede a dare copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 21/1999, di cui alla D.G.R. n. 44-10683 del 13/10/2003, giacenti presso ARPEA;
6. di stabilire che in caso di risorse finanziarie ulteriori o comunque rese disponibili nella gestione dei bandi ai sensi della L.R. 21/1999, queste verranno ripartite nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte, in quanto trova copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento di interventi ai sensi dell'art. 52 della L.R. 21/1999, di cui alla D.G.R. n. 44-10683 del 13/10/2003, D.G.R. n. 42-4516 del 29/12/2016, D.G.R. n. 19-4609 del 30/01/2017 e D.D. n. 877 del 03/08/2018, giacenti presso ARPEA;
8. di dare atto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
9. di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e di rendicontazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI D'IRRIGAZIONE GESTORI DEI COMPRESORI IRRIGUI DELIMITATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DELLA L.R. 21/1999 E S.M.I. PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN AGRICOLTURA.

Finalità:

regolamentazione dell'erogazione dei contributi regionali previsti dalla Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 "Norme in materia di Bonifica e Irrigazione" e s.m.i. e definizione dei possibili beneficiari e del tipo di iniziative ammissibili.

Beneficiari:

possono fruire dei contributi regionali i consorzi d'irrigazione gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della L.r 21/1999 e s.m.i., denominati in seguito Consorzi, riconosciuti dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni, ovvero che abbiano avviato la procedura di riconoscimento quali gestori dei medesimi comprensori.

Oggetto del contributo:

Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari, successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione per la realizzazione di interventi strutturali sulle infrastrutture irrigue, compresa la manutenzione, utili a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle acque a scopo irriguo.

Risorse:

La dotazione finanziaria prevista è di euro 1.500.000,00.

Criteri di riparto:

Allo scopo di garantire una dotazione finanziaria minima ad ognuna delle aree comprensoriali individuate, la dotazione finanziaria disponibile verrà ripartita tra i Consorzi, attribuendo ad ognuno di essi una dotazione fissa ed una variabile in funzione della superficie irrigua di competenza, sulla base delle seguenti proporzioni:

- una dotazione fissa pari al 35% della dotazione finanziaria complessiva viene equamente ripartita tra i Consorzi dichiarati ammissibili al finanziamento;
- il 65% della dotazione finanziaria complessiva viene equamente ripartita ai Consorzi con superficie irrigua superiore a 5.000 Ha;

Presentazione delle domande di contributo e della documentazione necessaria per la rendicontazione delle iniziative realizzate:

Con successiva determinazione dirigenziale si stabiliranno le modalità operative di presentazione delle domande di contributo e della documentazione necessaria per la rendicontazione delle iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.

Tipologia di spese ammissibili:

Sono ammissibili a contributo le spese relative a per la realizzazione di interventi strutturali sulle infrastrutture irrigue, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, utili a supportare un efficace ed efficiente utilizzo delle acque a scopo irriguo.

Con successiva determinazione dirigenziale saranno dettagliate le spese ritenute ammissibili e la modalità di rendicontazione.

Procedimento:

Il procedimento di concessione dei contributi e la relativa revoca è disciplinato dalla D.G.R. 21-6908 del 25/05/2018.